



Accordo
tra
LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
e
IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
per
LA REALIZZAZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, DELLE IMPRESE E DEI
CITTADINI AI SENSI DELL'ART.15 L.241/90 NELL'AMBITO DI
“+COMMUNITY” - CUP I49J15000280003

La Città Metropolitana di Milano, con sede legale in Milano, Via Vivaio n. 1, P.IVA 08911820960, rappresentata da Francesco Vassallo, Consigliere delegato a Semplificazione, Digitalizzazione, Sviluppo economico, giusta delega D.S.M. n. 263 del 26 ottobre 2016;

E

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile (in seguito denominato Dipartimento), con sede in Piazza del Viminale n. 1, 00100 Roma, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia dott. ing. Dante Pellicano, giusta ministeriale prot. n. 8589 del 18/05/2020.

PREMESSO CHE

- con Decreto Sindacale n° 189/2015 dell'11706/2015 è stato approvato lo schema accordo di accordo tra Enti ai sensi dell'art.15 l.241/90 tra la Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e CAP Holding S.p.A. per la realizzazione di azioni in campo ambientale a sostegno delle attività delle Amministrazioni Locali, delle imprese e dei cittadini nell'ambito del programma "+COMMUNITY";
- si è costituita la cabina di regia del programma "+COMMUNITY" con la firma dell'accordo atti 197357/2015 "Accordo tra Città metropolitana di Milano e ARPA Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e CAP Holding per la realizzazione di azioni in campo ambientale a sostegno delle attività delle amministrazioni locali, delle imprese e dei cittadini ai sensi dell'art.15 l.241/90";
- la cabina di regia del programma "+COMMUNITY" si è ampliata successivamente con il partenariato dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), della Fondazione Triulza, dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano, di Confservizi CISPEL, dell'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT), MM Spa e l'Associazione Nazionale Enti d'Ambito (ANEA); ATS Città Metropolitana di Milano e Ordine degli Architetti della Provincia di Milano;

PRESO ATTO CHE

- alla Città Metropolitana sono attribuite dalla vigente legislazione in materia ambientale numerose funzioni ed attività, fra le quali assumono un particolare rilievo quelle relative alla gestione dei rifiuti, tutela e usi delle acque, bonifica di siti inquinati, tutela dell'aria, rumore, valutazione dell'impatto ambientale, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), produzione di energia (fonti energetiche convenzionali e rinnovabili), nell'ambito di un miglioramento complessivo dell'attenzione all'ambiente da parte delle imprese, dei cittadini e degli Enti;
- ai sensi del D. Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 la prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure,

provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

CONSIDERATO

- la necessità di agevolare l'accesso delle Imprese e dei cittadini ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione e dai firmatari di questo accordo;
- l'esigenza di semplificare le procedure rendendole uniformi e di migliorare la diffusione delle informazioni sulle tematiche ambientali e di prevenzione incendi;
- la crescente attenzione per l'ambiente e la sicurezza delle imprese, dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati;
- che le parti firmatarie intendono cooperare al fine di condividere le esperienze maturate nei rispettivi ambiti operativi e di sviluppare un modello di collaborazione nell'ottica dell'importanza che la prevenzione incendi assume per l'incolumità fisica delle persone, la protezione dei beni materiali e la tutela dell'ambiente;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Oggetto

Oggetto del presente accordo, concluso ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, è lo svolgimento di una collaborazione per attività di interesse comune. Nello specifico, le parti si impegnano a concertare un sistema di interventi ed iniziative indirizzati a sostenere i territori della città metropolitana con l'obiettivo di migliorare e diffondere le competenze ambientali e la cultura della prevenzione incendi e della sicurezza antincendio, diminuire gli errori interpretativi, uniformare le procedure e i formati dei procedimenti in uso tra le diverse Amministrazioni Locali, rispondere alle imprese e ai cittadini in modo uniforme e non contraddittorio. Le parti si impegnano, altresì, ad assicurare la disponibilità di personale, strutture ed esperienza nel campo della formazione in proprio possesso e metterle direttamente a disposizione per la realizzazione delle attività progettuali.

ART. 3

Rappresentanti

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia individua l'ing. Panza Daniele, Funzionario Direttivo in servizio presso la medesima sede, quale rappresentante che si impegna ad entrare a far parte della cabina di regia del progetto "+COMMUNITY" aggiungendosi ai membri già esistenti della cabina di regia costituita con accordo atti 197357/2015 e coordinata dalla Città metropolitana di Milano.

ART. 4

Compiti della cabina di regia di "+COMMUNITY"

La cabina di regia opera in azioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto e sulla correttezza delle azioni intraprese, proponendo eventuali integrazioni o azioni correttive considerate opportune per la buona riuscita del progetto.

ART.5

Durata e rinnovo

Il presente Accordo, anche al fine di garantire la continuità delle attività, ha durata di 5 (cinque) anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo dell'Accordo, per un periodo di pari o diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra.

ART. 6

Recesso

Le parti si riservano la facoltà di recedere mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata agli indirizzi istituzionali che saranno concordati tra le parti, con preavviso di 3 (tre) mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita, né su eventuali altri accordi e/o atti e/o contratti e/o protocolli già stipulati in vigore del presente Accordo e non ancora conclusi.

ART. 7

Coperture assicurative

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente Accordo e/o di altri eventuali protocolli di attuazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra parte da qualsiasi responsabilità. Il personale di entrambe le parti firmatarie è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare le disposizioni di cui all'art. 20 del succitato decreto legislativo, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini di sicurezza.

ART. 8

Oneri

Dal presente accordo non conseguirà alcun onere finanziario per nessuna delle parti firmatarie.

ART. 9

Obblighi delle parti

I simboli e le denominazioni di Città Metropolitana di Milano e del Dipartimento non potranno essere utilizzati in sedi diverse da quelle tecniche, scientifiche e professionali e comunque mai essere impiegati per scopi pubblicitari.

I risultati dell'attività sono di proprietà comune tra le Parti, salvo il caso in cui gli stessi siano conseguenti a conoscenze preesistenti di proprietà esclusiva di una di esse. E' comunque garantito l'uso libero e gratuito nell'ambito delle finalità istituzionali.

Resta inoltre inteso che la diffusione dei risultati - indipendentemente dal regime relativo alla proprietà degli stessi- dovrà menzionare la collaborazione congiunta delle due Parti per quanto oggetto del presente Accordo.

ART. 10

Foro competente

Le parti si obbligano a risolvere di comune accordo ed in via bonaria ogni controversia che dovesse insorgere. In caso di esito negativo della conciliazione bonaria, le parti individuano quale Foro competente a dirimere le controversie il Tar Lombardia.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo.

ART. 12

Clausola fiscale

Il presente Accordo è redatto in unico esemplare, sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 allegato parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, con eventuali spese di registrazione a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del punto 16, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 642/1972.



Città Metropolitana di Milano
Consigliere delegato a Semplificazione, Digitalizzazione,
Sviluppo economico
Francesco Vassallo
firmato digitalmente



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile
Il Direttore Regionale per la Lombardia
Dante Pellicano
firmato digitalmente